
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 334651)

LEGGE REGIONALE 06 dicembre 2016, n. 24

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto".**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, dopo le parole "n. 302" sono eliminate le seguenti parole: ", esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17, è inserito il seguente:

"2 bis. Sono altresì riconosciute le sezioni regionali del Veneto delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto"

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2016, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 maggio 2016, dove ha acquisito il n. 141 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Ciambetti, Gidoni, Sandonà, Riccardo Barbisan, Villanova, Possamai e Gerolimetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 novembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 novembre 2016, n. 24.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” istituisce il tavolo della cooperazione in Veneto e contestualmente riconosce automaticamente le “filiali” regionali delle Associazioni di Cooperative riconosciute a livello nazionale esistenti alla data di entrata in vigore della legge, come specificato all’articolo 3, comma 2 della su richiamata legge regionale.

Contestualmente, in base al combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 4, si crea un percorso normativo per il riconoscimento da parte di tutte quelle associazioni di cooperative che si sono costituite dopo l’entrata in vigore della succitata legge e che appunto non sono riconosciute automaticamente a livello regionale, ma che lo sono a livello nazionale con apposito decreto.

Pertanto, per essere riconosciuta in Veneto, un’associazione di cooperative riconosciuta a livello nazionale con decreto ministeriale, deve rispondere a dei requisiti non misurati alle associazioni costituite prima dell’entrata in vigore della legge regionale 17/2005, con inoltre una verifica annuale di tali parametri.

Tali evidenze sono chiaramente anticostituzionali in quanto non pongono gli stessi soggetti sullo stesso piano di diritto, infatti alcuni sono stati riconosciuti automaticamente senza alcuna richiesta di verifica dei requisiti per il solo fatto cronologico di essersi costituiti prima dell’entrata in vigore della legge. Si viene meno, pertanto, ad una corretta funzione di selezione dei soggetti in base all’articolo 45 della Costituzione introducendo una disparità di trattamento che collide con l’articolo 3 della Costituzione.

Con il presente progetto di legge si vuole, quindi, intervenire sulla legge regionale 17/2005, eliminando il limite cronologico al comma 2 dell’articolo 3.

In data 11 novembre 2016 si sono svolte le consultazioni con i rappresentanti del mondo agricolo e della cooperazione.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell’11 novembre 2016 ha espresso all’unanimità, parere favorevole al testo senza modifiche.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Stefano Valdegamberi), Liga Veneta-Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Partito Democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Baldin, Scarabel), Lista Tosi per il Veneto (Casali).”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente: (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato/eliminato)

“Art. 3 - Associazioni di cooperative.

1. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro, secondo i principi di mutualità, per le quali possano essere accertate rappresentatività e diffusione in ambito regionale.

2. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato,

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, [esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge].

2 bis. Sono altresì riconosciute le sezioni regionali del Veneto delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi.